



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE VITA DELLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE N. 382 / 2026

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASALGRANDE SITO IN VIA SANTA RIZZA. CIG. 98289409DF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti:

DELIBERE DI C.C.:

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto : "Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2026/2028 - nota di aggiornamento" e s.m.i.;
- n. 62 del 19.12.2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028" e s.m.i.;

DELIBERE DI G.C.:

- n. 1 del 09.01.2026 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 e ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE" e s.m.i.;
- n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028" e s.m.i.;

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le risorse di gestione dell'Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

VISTI:

- il decreto Sindacale n.14/2025 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa alla Dott.ssa Margherita Mammi, Responsabile del 4° Settore "Attività Produttive" dal 01/10/2025 fino al 30/09/2026;
- il decreto Sindacale n. 16 del 31/07/2024 concernente il conferimento alla Dott.ssa Margherita Mammi dell'incarico di Responsabile ad interim del settore "Vita della comunità";

PREMESSO che gli impianti sportivi comunali nascono per promuovere e valorizzare moto ed attività fisica, attività di pubblico interesse rientrante nella tutela della salute intesa anche come benessere psico-fisico dell'individuo, ex art.32 Cost.;

DATO ATTO che il Comune di Casalgrande è proprietario dell'impianto sportivo sito nel capoluogo presso Via S.Rizza n.15, individuato catastalmente al foglio 18 mapp.435, 436,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

450, e 458 comprendente due campi da calcio e le strutture ad essi pertinenti;

CONSIDERATO:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2023 con oggetto "AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO SITI NEL CENTRO SPORTIVO DI SALVATERRA DI VIA MANTEGNA E DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASALGRANDE SITO IN VIA SANTA RIZZA. ATTO D'INDIRIZZO", venivano approvate le linee gestionali per la concessione e l'uso degli impianti sportivi comunali, sulla base delle quali avviare un procedimento di evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti sportivi descritti in premessa, nonché veniva dato mandato alla Responsabile del Settore Vita della Comunità di dare attuazione a quanto sopra esposto, assumendo gli atti conseguenti;
- che con determinazioni n. 223 del 10/05/2023 e n. 232 del 15/05/2023 del Responsabile del Settore Vita della Comunità veniva avviata la procedura aperta per la concessione in gestione e uso dei campi da calcio siti nel centro sportivo di Salvaterra di Via Mantegna e dell'impianto sportivo di Casalgrande, sito in Via Santa Rizza di proprietà del Comune di Casalgrande, per tre anni – con l'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo biennale, ricorrendo alla stazione unica appaltante Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia;
- che con determinazione n. 429 del 17/05/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, tramite la suddetta centrale dell'Unione, si indiceva la procedura aperta telematica per l'affidamento in Concessione degli impianti sportivi suddetti;
- che con determinazione del I Settore dell'U.T.S. n. 550 del 29/06/2023 veniva adottato il provvedimento di cui all'art. 76, co. 2-bis, del D.Lgs 50/2016 nonché venivano approvati i verbali n. 1 e n. 2 - rispettivamente del 23/06/2023 e del 27/06/2023 - relativi alla prima seduta pubblica virtuale di avvio di verifica della documentazione amministrativa, e seconda seduta pubblica virtuale inerente all'esito del sub-procedimento del soccorso istruttorio e conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa a seguito della quale è stata disposta l'ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei due operatori economici partecipanti;
- che con determinazione n. 553 del 29/06/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che con determinazione n.634 del 28/07/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia venivano approvati i verbali della commissione giudicatrice e l'aggiudicazione della gara a favore di "A.C. Casalgrande A.S.D." con sede Via Santa Rizza, 15 42013 Casalgrande P.Iva 01640410351, per l'impianto sportivo di Casalgrande, sito in Via Santa Rizza;
- che con determinazione 408 del 05/08/2023 del Responsabile del Settore Vita della Comunità veniva approvato il verbale di esecuzione anticipata del contratto relativo alla gestione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il quale le parti convenivano di dare corso all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, in pendenza di sottoscrizione dello stesso, stabilendo l'inizio della gestione a partire dal 04/08/2023;
- che il controllo dei requisiti autocertificati in sede di gara ha prodotto esito positivo e quindi ai sensi dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è diventata efficace, come da comunicazione del Responsabile della Centrale Unica



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

di Committenza del 25/10/2023;

- che con determinazione n.719 del 05/08/2023 della Responsabile del Settore Vita della Comunità si prendeva atto della determinazione n.874 del 19/10/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia e dell'aggiudicazione definitiva e intervenuta efficacia a favore di "A.C. Casalgrande A.S.D." della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo di Casalgrande, sito in Via Santa Rizza;
- che in data 09/04/2024 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Casalgrande e l'associazione sportiva A.C. Casalgrande per la "CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASALGRANDE SITO IN VIA SANTA RIZZA" - rep. 10321, per un periodo di anni 3 con valenza dal 04/08/2023 al 03/08/2026;

RICHIAMATO l'art.3 della suddetta concessione che prevede la possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 alle medesime condizioni economiche e contrattuali, a seguito di accordi con il Concessionario;

VISTA la comunicazione trasmessa da A.C. Casalgrande ASD, acquisita agli atti con prot. n. 9792 del 22/05/2026, con cui si richiedeva il rinnovo della concessione;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 2026 con cui è stata formalmente approvata la richiesta di cui sopra, acquisita agli atti con prot. n. 9792/2026, la quale prevedeva il rinnovo della Concessione dell'impianto sportivo di Casalgrande sito in Via Santa Rizza, 15 a seguito di constatazione del permanere dei presupposti di pubblico interesse, in conseguenza alla valutazione positiva dell'esperienza maturata e del servizio reso;

DATO ATTO che a mezzo prot. n. 13240 del 03/07/2026 è stata richiesta, ai fini dell'espletamento della procedura, la seguente documentazione:

- Copia Polizze assicurative (secondo quanto previsto all'art.5 Contratto di Concessione);
- Garanzia Definitiva sotto forma di fidejussione dell'importo di € 7.842,44 (secondo quanto previsto all' Art.6 Contratto di Concessione);
- Documento d'identità, Codice fiscale e indicazione della residenza anagrafica dei membri del Consiglio Direttivo con ultimo verbale di nomina delle cariche.

CONSIDERATO che AC Casalgrande ha provveduto a trasmettere quanto richiesto a mezzo prot. n. 13919 del 13/07/206 e, con successiva integrazione a mezzo prot. n. 14512 del 21/07/2026, in particolare:

- Copia Polizze assicurative n. 112063895 emessa da Allianz Assicurazioni – Ag. Di Rubiera;
- Garanzia a mezzo Fidejussione assicurativa n. 2405797 emessa da Coface Assicurazioni;

DATO ATTO che sul soggetto sono stati effettuati i controlli previsti dalla vigente normativa;

PRESO ATTO che A.C. Casalgrande ASD - Via S.Rizza n.15 – 42013 Casalgrande (RE) CF/P.Iva 01640410351 risulta regolarmente iscritta al Registro Comunale delle Associazioni al n. 0015, al RASSD con affiliazione FIGC – matricola n.630072;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

CONSTATATO dunque il permanere del possesso dei requisiti previsti;

RITENUTO dunque di rinnovare la Concessione tra il Comune di Casalgrande e A.C. Casalgrande ASD – Via S.Rizza n.15 - CF/P.Iva 01640410351 - per ulteriori due anni a partire dal 04/08/2026 al 03/08/2028, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO che la Registrazione del contratto avverrà in forma di atto pubblico e che tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario secondo quanto previsto dall'art.29 del Capitolato;

VISTO il vigente Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in capo al Responsabile di Settore in relazione al presente atto;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dal DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;

2) DI RINNOVARE la Concessione tra il Comune di Casalgrande e A.C. Casalgrande ASD – Via Santa Rizza n.15 - CF/P.Iva 01640410351 - alle medesime condizioni in essere per ulteriori due anni, a partire dal 04/08/2026 al 03/08/2028, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3) DI DARE ATTO che le spese di registrazione del Contratto sono a carico del Concessionario;

4) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

5) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Lì, 24/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MAMMI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà', 1 tel.:0522 998511

e-mail: protocollo@comune.casalgrande.re.it sito internet: www.comune.casalgrande.re.it

PEC: casalgrande@cert.provincia.re.it Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO SITI NEL CENTRO SPORTIVO DI CASALGRANDE DI VIA S. RIZZA. PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026.

ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Casalgrande con la Concessione della gestione a terzi degli impianti sportivi in oggetto si pone l'obiettivo di perseguire le finalità previste dalla L.R. N° 8 del 31.05.2017 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" e di quanto stabilito delle linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 49/2023.

La finalità prioritaria è quella relativa la promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in particolare ai giovani dai 6 anni in su ed ai disabili.

I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono:

- A) ricercare la massima qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- B) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- C) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
- D) mantenere in costante efficienza impianto e strutture prevedendo anche investimenti volti a migliorarle.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Forma oggetto della presente concessione in uso e gestione l'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Casalgrande, sito a Casalgrande, Via S. Rizza 15, individuato catastalmente al foglio 18 mapp. 435, 436, 450 e 458, (planimetria ALLEGATO A) ed in particolare, stante in:

- CAMPO A (105m x 65m)
campo da calcio in erba utilizzato per la disputa di partite ufficiali di campionato, precampionato e tornei sportivi, recintato, con impianto di irrigazione, n.4 torri faro da 6 fari ciascuna;
Struttura adibita a tribuna con capienza fino a 199 persone e locali sottostanti.
Omologazione FIGC – Calcio a 11, fino alla categoria Eccellenza.
- CAMPO B (100m x 55m)
campo da calcio in erba utilizzato prevalentemente per allenamento, ma fruibile anche per la disputa di partite ufficiali di campionato, precampionato e tornei sportivi, recintato, con impianto di irrigazione, 6 torri faro da 3 fari ciascuna;
Omologazione FIGC – Calcio a 11, fino alla categoria Prima Categoria.
Parterre pubblico con capienza totale 199 persone.
- Anello asfaltato che circonda il campo;
- Struttura a due piani, comprendente locali ad uso uffici, bar, spogliatoi e servizi igienici;
- Ingresso esterno e locale biglietteria;
- Centrale termica (gas metano) ed impianto di illuminazione;

Per gestione si intende l'insieme delle operazioni che consentono agli impianti di funzionare ed erogare servizi, sulla base dei criteri di cui all'art.1, con particolare riferimento a:

- A) Campo da calcio A e Campo da calcio B;
- B) impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della struttura e tutte le attrezzature;
- C) manutenzione dell'area verde circostante come meglio indicata nella planimetria;

Gli impianti sportivi ed attrezzature sopra citati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, salvo interventi di cui ai successivi art 19 e 20.

Si precisa che per gestione e uso s'intende la gestione complessiva e funzionale degli impianti per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari.

ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La Concessione avrà durata di anni 3, dal 01/07/2023 al 30/06/2026. Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrano le condizioni di legge, l'ente si riserva la facoltà di procedere al rinnovo, previsto dall'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per ulteriori due anni dal 01/07/2026 al 30/06/2028.

L'ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), secondo quanto previsto all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

È concesso il rinvio dei termini di scadenza della concessione, a fronte di nuove opere e migliorie effettuate dal concessionario, ai fini dell'ammortamento dei costi di realizzazione opere.

ART. 4 VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione, stabilito ai sensi dell'art. 167 D. Lgs. 50/2016, è stato calcolato in € 345.067,25 sulla base della stima del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA.

ART. 5 CORRISPETTIVO AL CONCESSIONARIO

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi da espletare presso l'intero impianto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

Al Concessionario per lo svolgimento della propria attività, è riservato l'uso gratuito dell'impianto per un numero di ore pari al 90% delle ore utili (cioè che darebbero luogo ad entrate tariffarie, dalle 15 alle 22).

Il Concessionario potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- proventi delle tariffe di utilizzo degli impianti;
- proventi delle attività che intenderà attivare in loco;
- proventi derivanti dalla realizzazione di corsi, eventi o gare;
- sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità;

ART. 6 RENDICONTO DI GESTIONE

Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'ente entro il 31 luglio di ogni anno una relazione dettagliata sulla gestione dell'impianto stesso nell'anno precedente con i seguenti dati:

- iniziative varie e manifestazioni effettuate;
- bilancio consuntivo di gestione dell'impianto affidato che dovrà comprendere:
 - gli incassi derivanti dall'utilizzo del complesso sportivo da parte degli utenti;
 - costi di custodia e pulizia;

- eventuali introiti pubblicitari, sponsorizzazioni, contributi vari legati all'impianto;
- interventi di manutenzione effettuati di natura ordinaria e/o straordinaria;

ART. 7 DUVRI

È a carico del concessionario predisporre il DUVRI a servizio di ditte esterne e fornitori che opereranno all'interno della struttura, quando necessario.

ART. 8 TARIFFE PER UTILIZZO DELLE STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario è tenuto ad applicare, per l'uso delle strutture e dell'impianto sportivo, le tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

La riscossione delle tariffe è effettuata dal Concessionario, il quale è tenuto ad emettere regolare relativa documentazione fiscale.

Il Concessionario non può applicare esenzioni, riduzioni o aumenti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'uso delle strutture e impianti sportivi è gratuito per le attività rivolte alle scuole così come per quelle concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 9 PROPRIETÀ DELL'IMPIANTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE

L'impianto sportivo, comprensivo degli arredi e delle attrezzature in dotazione, è interamente di proprietà Comunale.

Il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della Concessione.

ART. 10 CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande, dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature.

Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contraddittorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casalgrande.

Non è considerata danno la normale usura, secondo il corretto utilizzo.

Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario.

ART. 11 ATTREZZATURE ED ARREDI

Gli arredi e le attrezzature di proprietà del Comune di Casalgrande, comprese nella presente concessione e dunque nella disponibilità del Concessionario, sono quelle che risultano dal verbale di consegna dell'impianto di cui al precedente articolo.

Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Casalgrande potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta senza previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale.

La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposito atto formale. La sostituzione delle attrezzature in questione sarà a carico del Concessionario, salvo diversa disposizione del Comune.

Alla data di scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione Comunale.

ART. 12 GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La Concessione della gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni:

- A) programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall'Amministrazione Comunale di cui all'art. 1 del presente capitolato, avendo cura di dare preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale degli orari di apertura dell'impianto e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
- B) servizio di custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi, nonché vigilanza sul comportamento dei fruitori, da realizzarsi attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva o extra-sportiva;
- C) pulizia giornaliera dell'intero complesso e delle pertinenze (servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell'impianto e limitrofe, comprese le essenze arboree e comunque tutto ciò che è compreso nella planimetria allegata al verbale di consegna) con adeguate e proprie attrezzature, personale, prodotti di consumo, salvo subappalto dei servizi, nei termini e limiti di cui al successivo art 26;
- D) gestione del servizio bar;
- E) conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza;
- F) stipula di idonee polizze assicurative, in conformità alle disposizioni del successivo art 22;
- G) pagamento e voltura di tutti i contratti di utenza;
- H) pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per l'impianto sportivo;
- I) manutenzione ordinaria dell'impianto, degli arredi ed attrezzature, nonché delle pertinenze, con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l'impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture, nei termini di cui al successivo art. 18;
- J) gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità come indicato all'art. 21 del presente capitolato;
- K) organizzazione e gestione in loco, e con proprio personale, degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza e l'ordine pubblico, la responsabilità e la gestione delle emergenze, richiedendo anche il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie agli uffici comunali competenti;
- L) gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell'impianto e alla tipologia dell'attività svolta;
- M) adempiere agli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale, nonché di sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune;
- N) assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro", previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente;
- O) di fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell'utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verificano, disponendone l'immediata e adeguata riparazione con spese a suo carico;
- P) vigilare sul corretto e rispettoso comportamento dei propri collaboratori (siano essi volontari o retribuiti). L'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di unità di personale che abbiano creato problemi sul piano comportamentale;
- Q) incaricare un Responsabile dell'impianto e un Responsabile della sicurezza dell'impianto, individuati in sede di offerta, che dovranno garantire la propria reperibilità nei confronti

dell'Amministrazione Comunale. In caso di variazione, il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto;

- R) adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all'uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità;
- S) direzione amministrativa, tecnica e organizzativa, tenuta dei registri contabili, degli interventi manutentivi, degli utilizzi, relazione di valutazione dei rischi redatta in conformità alla normativa vigente e ai regolamenti sportivi federali, redazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 6;
- T) garantire che le entrate e le uscite degli impianti siano tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
- U) ottenimento, a propria cura e spese, di tutte le licenze, conformità, omologazioni, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell'attività sportive e non svolte all'interno dell'impianto, richieste dalla normativa vigente;
- V) assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità;

ART. 13 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE

Al Concessionario per lo svolgimento della propria attività, è riservato l'uso gratuito dell'impianto per un numero di ore pari al 90% delle ore utili (cioè che darebbero luogo ad entrate tariffarie, dalle 15 alle 22).

Il Concessionario è tenuto a garantire, al di fuori del proprio utilizzo, la massima fruibilità, a favore dei cittadini e delle Associazioni del Comune di Casalgrande e non solo, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell'uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell'uso sportivo. L'attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti, nei termini meglio dettagliati al successivo art. 17.

Nello stabilire il Piano di utilizzo degli impianti in oggetto il Concessionario si impegna a:

- A) garantire l'apertura dell'impianto per almeno sei giorni la settimana;
- B) garantire l'operatività dell'impianto per tutto l'anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l'esercizio dell'attività, previa autorizzazione da richiedere all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima, salvo diversi accordi rapportati dell'entità degli interventi;
- C) garantire all'Amministrazione Comunale l'uso gratuito dell'impianto sportivo per 10 gg all'anno per l'eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, previa comunicazione almeno 30 gg prima dell'evento.

Il Piano di utilizzo dovrà essere inviato al Comune all'inizio di ogni stagione sportiva (entro il 30 giugno) ed esposto o comunque consultabile al pubblico.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario e all'Amministrazione Comunale, è autorizzato dal Concessionario, previa comunicazione agli uffici comunali competenti, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità e compatibilmente con l'esercizio delle attività del Concessionario stesso:

1. attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
2. attività rivolte a soggetti con disabilità;
3. attività connesse ai campionati federali;
4. utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
5. utilizzo da parte gruppi spontanei/occasionali;

6. manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
7. utilizzo da parte di altri soggetti sportivi e gruppi spontanei/occasionalisti residenti fuori Comune di Casalgrande.

L'autorizzazione all'uso delle strutture e impianti sportivi è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte del richiedente, per eventuali danni materiali o corporali, che possano occorrergli in relazione allo svolgimento dell'attività sportiva e comunque all'utilizzo dell'impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune di Casalgrande e il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Qualora dal Piano di utilizzo risultassero spazi orari non assegnati né al gestore, né a soggetti terzi, al fine di consentire il pieno sfruttamento del potenziale dell'impianto, sarà cura dell'Amministrazione, in sinergia con il Concessionario, provvedere alla pubblicizzazione e diffusione sui propri canali di tali disponibilità.

L'impianto, è aperto al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti a condizione che siano salvaguardate le attività del gestore. Fuori dai suddetti orari l'impianto resterà chiuso.

ART 14 GESTIONE ESERCIZIO ATTIVITÀ DI BAR

L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di bar nell'impianto sportivo è consentito purché avvenga nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubblici esercizi.

Il Concessionario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia, e sarà responsabile unico, senza riserva alcuna, del rispetto di leggi e regolamenti, nonché di disposizioni vigenti in materia igienico sanitaria e di sicurezza.

Le incombenze tecniche, amministrative e operative nonché le spese per l'attivazione del servizio di ristoro saranno a carico del Concessionario.

Il Concessionario si impegna, altresì, a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque a non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale simile, pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto.

Il Concessionario risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.

I ricavi derivanti dalla gestione del bar sono di esclusiva spettanza del Concessionario, che si farà carico di ogni spesa ad essa connessa.

Alla scadenza della concessione dell'impianto sportivo o in caso di risoluzione anticipata, il Concessionario interromperà anche l'attività del bar e comunque qualsiasi somministrazione di alimenti e bevande, senza poter vantare nei confronti dell'ente diritti di sorta a causa della sua conclusione.

L'attività di gestione del bar può essere svolta con personale proprio della società o può essere subappaltata, nei termini e limiti di cui al successivo art. 26.

ART 15 UTILIZZO DELL'ANELLO ASFALTATO

Il Concessionario dovrà garantire l'apertura ed il corretto funzionamento della pista, riservandone una quota di utilizzo, per un monte ore minimo pari ad ore 10 alla settimana, con il seguente ordine di priorità, a favore di:

- scuole di Casalgrande;
- associazioni/società sportive che operano o hanno sede sul territorio comunale, dando priorità a chi opera con soggetti;
- Enti del Terzo Settore con sede a Casalgrande;
- privati cittadini residenti a Casalgrande;
- associazioni/società sportive ed Enti del Terzo Settore con sede al di fuori del Comune di Casalgrande;
- privati cittadini residenti al di fuori di Casalgrande;
- altri;

In caso di mancata richiesta e, comunque, al di fuori delle ore riservate a soggetti terzi, il Concessionario potrà utilizzare la pista per allenamenti ed altre attività sportive, purché compatibili alla struttura.

L'Amministrazione comunale potrà stabilire con successiva deliberazione di giunta comunale una tariffa per l'utilizzo della pista di atletica, il cui ricavato sarà di esclusiva spettanza del Concessionario, che si farà carico di ogni spesa e responsabilità ad essa connessa.

ART. 16 ATTIVITÀ A FAVORE DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI CON DISABILITÀ

Le richieste di svolgimento di attività scolastiche e/o a favore di soggetti con disabilità, dovranno pervenire al Concessionario, che, verificata la compatibilità d'uso e le esigenze di manutenzione dell'impianto, nonché la compatibilità con la propria attività, autorizzerà l'utilizzo.

Lo svolgimento delle attività anche negli orari pomeridiani, dovrà essere preventivamente verificato nell'interesse della salvaguardia dell'attività organizzata dal Concessionario.

ART. 17 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE

Le strutture e l'impianto in oggetto possono essere utilizzate altresì per riunioni, attività ricreative e consimili, nel rispetto della normativa vigente

Le autorizzazioni a svolgere nell'impianto iniziative diverse da quelle sportive saranno rilasciate dall'Amministrazione Comunale in sinergia con il Concessionario, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.

Manifestazioni particolari dovranno essere autorizzate, organizzate e realizzate nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei regolamenti comunali.

ART. 18 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato come da obblighi di legge, sono quelli indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nello schema relativo il Piano di Conduzione Tecnica dell'Impianto Sportivo (ALLEGATO B). Quest'ultimo è da intendersi soggetto ad aggiornamenti, sulla base di sopraggiunte modifiche, sostituzioni e interventi relative sia alle strutture, che agli impianti ed alle attrezzature.

L'Amministrazione Comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.

Il Concessionario è tenuto alla redazione ed aggiornamento del registro delle manutenzioni.

ART. 19 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria è a carico dell'Amministrazione Comunale che provvede direttamente sulle strutture di sua proprietà.

Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.

Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario.

Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso. Sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e dell'impianto.

Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglie inderenti le strutture e l'impianto, che l'Amministrazione Comunale intenda fare a propria

cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del Concessionario per un periodo superiore a giorni 7, potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività.

I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il Concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

ART. 20 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE

Potranno anche realizzarsi intese tra l'Amministrazione Comunale ed il Concessionario per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in Concessione, oltre all'intervento di miglioramento già oggetto dell'offerta tecnica-qualitativa. La presa in carico di dette opere da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell'Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.

In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi, compresa la possibilità di prolungamento della durata della concessione, al fine dell'ammortamento della spesa sostenuta.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti e le attrezzature acquistate dal Concessionario in sostituzione o in aggiunta alle attrezzature esistenti all'inizio della Concessione, diverranno di proprietà comunale. E' consentita la possibilità di proroga, concessa dall'Amministrazione, dei termini di scadenza della concessione, a fronte di nuove opere e migliorie effettuate dal concessionario, ai fini dell'ammortamento dei costi di realizzazione opere, per un periodo di tempo stabilito in rapporto al valore della concessione o, in alternativa, la possibilità di riconoscere da parte dell'Amministrazione un contributo economico al termine della concessione per le opere realizzate dal concessionario, previa autorizzazione del concedente, che abbiano accresciuto il valore dell'impianto sportivo, fino ad un massimo del 50% del valore risultante dalla stima effettuata dal competente ufficio tecnico.

Si precisa che anche per l'insediamento di box e prefabbricati ad installazione libera ed anche per quelli temporanei, va comunque richiesto il nulla-osta dell'amministrazione comunale.

ART. 21 PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture e impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del concessionario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Casalgrande.

Il concessionario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro delle strutture e impianti sportivi. Gli oneri conseguenti sono a carico del concessionario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Il concessionario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

Il concessionario è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità a norma delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. In caso di conclusione di

contratti con ditte specializzate per la gestione della pubblicità, tali contratti non possono avere una durata superiore a quella di cui al presente rapporto.

ART. 22 - RESPONSABILITÀ PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario o dall'Amministrazione Comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Il Comune di Casalgrande è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso.

Il Concessionario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT) valida sia per danni a cose che danni a persone, comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della Concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, come di seguito formulata:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Concedente), suoi dipendenti o incaricati inclusi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività consentite e previste dalla concessione, comprese tutte le operazioni, funzioni ed occupazioni necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad:

- € 5.000.000,00 per sinistro,
- € 2.000.000,00 per persona,
- € 1.000.000,00 per danni a cose,

e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- conduzione dell'impianto, locali, strutture, manufatti, attrezzature ed impianti in genere, e beni tutti mobili e immobili oggetto della concessione, e consegnati al concessionario in base al contratto;
- danni a cose di terzi in consegna e/o custodia (con massimale non inferiore ad € 50.000,00 per sinistro);
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato (con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro);
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che legittimamente partecipino all'attività previste ed oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- danni procurati a terzi da personale in rapporto subordinato con il concessionario, nonché da persone che non si trovino in rapporto di dipendenza con il concessionario, ma che tuttavia partecipino o siano coinvolte legittimamente a qualsiasi titolo nella esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, e che devono pertanto assumere la qualifica di assicurati aggiuntivi, e venire assicurata la loro responsabilità civile personale;
- interruzioni o sospensioni di attività produttive, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza (con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro).

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta e consentita nell'ambito dell'Impianto oggetto di

concessione (intendendosi per tali anche i soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non), dei quali il concessionario si avvalga per l'esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata, e dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.

Tale copertura (RCO) dovrà prevedere un massimale di garanzia non inferiore ad:

- € 2.000.000,00 per sinistro,
- € 1.000.000,00 per persona,

e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e le malattie professionali.

L'assicurazione RCT, in caso di subconcessione di parte delle attività previste dal contratto, dovrà essere stipulata dal Concessionario per sé e per conto dei subconcessionari, che assumeranno quindi anch'essi la qualifica di "assicurati" rispetto al contratto assicurativo, inclusi i loro dipendenti e collaboratori; in caso di più subconcessionari, gli stessi dovranno essere considerati terzi tra loro.

Nel suo proprio interesse il Concessionario dovrà provvedere all'assicurazione per i danni al fabbricato e agli impianti tramite polizza Incendio "rischio Locativo" con un massimale non inferiore a 50.000 €.

Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da atti vandalici e dolosi ed eventi naturali, nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in Concessione.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario o portati nell'ambito della struttura oggetto di Concessione dal Concessionario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del Contratto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Nel caso di RTI le coperture assicurative devono recare l'espressa previsione della loro operatività in nome e nell'interesse di tutti i soggetti temporaneamente raggruppati.

ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 s.m.i., l'Affidatario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di affidamento in concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione sotto forma di cauzione o fidejussione.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Affidatario.

Il Concessionario deve presentare preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi e nei termini di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 ;

L'importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, qualora sussistano i requisiti di legge.

La predetta garanzia potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:

- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con cauzione o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia definitiva è progressivamente:

1. aumentata in ragione degli eventuali anni di prolungamento del contratto per eventuali migliorie proposte;
2. svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

ART. 24 CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle previsioni contenute nel presente contratto e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.

In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità.

ART. 25 RISOLUZIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA, SUBENTRO

Per la risoluzione e il recesso della Concessione si fa riferimento al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e all'attuale normativa in vigore.

Per la natura dei servizi dati in Concessione, si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione

Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso posta elettronica certificata.

Si precisa altresì che in caso di recesso il Concessionario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all'Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente.

Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si applica quanto disposto dall'art. 176 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La Concessione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- a) mancato utilizzo degli spazi senza motivazione adeguata;
- b) arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- c) grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- d) alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- e) mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc.;
- f) mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- g) frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- h) gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- i) gravi inadempienze rispetto a quanto previsto agli art. 12, 13 e 18;
- j) mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti;

Il contratto decadrà qualora il Concessionario cessasse l'attività o modificasse l'atto costitutivo ed esso non fosse più in conformità con i criteri stabiliti dall'art. 1 del presente capitolato e dalla L.R. 8/2017.

ART. 26 SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto di concessione anche parziale.

Il sub appalto è ammesso nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 174 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Si precisa a tal proposito che i soggetti dovranno indicare in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi, nonché consegnarne agli uffici comunali competenti copia, una volta stipulati. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente eventuali, ulteriori e successivi subappalti, notificando i relativi contratti.

ART. 27 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Concessionario si impegna a comunicare ed invitare l'Amministrazione Comunale alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali (senza che quest'ultima attraverso i suoi rappresentanti e/o tecnici, abbia l'obbligo di parteciparvi).

Il Concessionario si impegna altresì a far pervenire all'Amministrazione Comunale il piano di utilizzo stagionale, nei termini già definiti ai precedenti articoli.

Il Concessionario, inoltre, provvede a segnalare all'Amministrazione Comunale concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

ART. 28 PENALITÀ

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Casalgrande, a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del Concessionario, applicherà le seguenti penalità:

1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. qualora il Concessionario non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, nello spirito di quanto dichiarato in sede di candidatura della proposta, verrà applicata una penale fino ad Euro 1.000,00;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del Concessionario verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Casalgrande.

Se il Concessionario, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.

ART. 29 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto di concessione verrà stipulato nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente affidamento sono a carico del concessionario.

ART. 30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il "Concessionario" si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contrattanti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contrattante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell' art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 31 CONTROVERSIE

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

ART. 32 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, la ditta aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, Regolamento EU 679/2016, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

ALLEGATI

A) Planimetria

B) Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo

RINNOVO CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO SITI NEL CENTRO SPORTIVO DI CASALGRANDE DI VIA S. RIZZA. PERIODO 04/08/2026 – 03/08/2028. CIG

l'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza Municipale, sono presenti avanti a me

VICE SEGRETARIO

COMUNE DI CASALGRANDE – Piazza Martiri della Libertà 1, Casalgrande 42013, Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356 – nella persona della Dott.ssa Mammi Margherita, nata a Sassuolo (MO), il 15/03/1973, C.F. MMMMGH73C55I462X, in quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Settore Vita della Comunità in forza del decreto del Sindaco n.16 del 31/07/2024, (di seguito denominata anche Comune);

E

Menozzi Paolo nato a _____ il _____ C.F. _____ in qualità di legale rappresentante/titolare/ _____ di _____ con sede in _____ (di seguito denominata anche “Concessionario”);

PREMESSO:

- che il Comune di Casalgrande è proprietario dell'impianto sportivo sito nel capoluogo presso Via S.Rizza n.15, individuato catastalmente al foglio 18 mapp.435, 436, 450, e 458 comprendente due campi da calcio e le strutture ad essi pertinenti;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2023 con oggetto “AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEI CAMPI DA CALCIO SITI NEL CENTRO SPORTIVO DI SALVATERRA DI VIA MANTEGNA E DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASALGRANDE SITO IN VIA SANTA RIZZA. ATTO D'INDIRIZZO”, venivano approvate le linee gestionali per la concessione e l'uso degli impianti sportivi comunali, sulla base delle quali avviare un procedimento di evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti sportivi descritti in premessa, nonché veniva dato mandato alla

Responsabile del Settore Vita della Comunità di dare attuazione a quanto sopra esposto, assumendo gli atti conseguenti;

- che con determinazioni n. 223 del 10/05/2023 e n. 232 del 15/05/2023 del Responsabile del Settore Vita della Comunità veniva avviata la procedura aperta per la concessione in gestione e uso dei campi da calcio siti nel centro sportivo di Salvaterra di Via Mantegna e dell'impianto sportivo di Casalgrande, sito in Via Santa Rizza di proprietà del Comune di Casalgrande, per tre anni – con l'opzione di rinnovo per un ulteriore periodo biennale, ricorrendo alla stazione unica appaltante Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia;
- che con determinazione n. 429 del 17/05/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, tramite la suddetta centrale dell'Unione, si indiceva la procedura aperta telematica per l'affidamento in Concessione degli impianti sportivi suddetti;
- che con determinazione del I Settore dell'U.T.S. n. 550 del 29/06/2023 veniva adottato il provvedimento di cui all'art. 76, co. 2-bis, del D.lgs 50/2016 nonché venivano approvati i verbali n. 1 e n. 2 - rispettivamente del 23/06/2023 e del 27/06/2023 - relativi alla prima seduta pubblica virtuale di avvio di verifica della documentazione amministrativa, e seconda seduta pubblica virtuale inerente all'esito del sub-procedimento del soccorso istruttorio e conclusione della fase di verifica della documentazione amministrativa a seguito della quale è stata disposta l'ammissione alle successive fasi della procedura di gara dei due operatori economici partecipanti;
- che con determinazione n. 553 del 29/06/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia, veniva nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016;
- che con determinazione n.634 del 28/07/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia venivano approvati i verbali della commissione giudicatrice e l'aggiudicazione della gara a favore di "A.C. Casalgrande A.S.D." con sede Via Santa Rizza, 15 42013 Casalgrande P.Iva 01640410351, per l'impianto sportivo di Casalgrande, sito in Via Santa Rizza;
- che con determinazione 408 del 05/08/2023 del Responsabile del Settore Vita della Comunità veniva approvato il verbale di esecuzione anticipata del contratto relativo alla gestione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il quale le parti convenivano di dare corso all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, in pendenza di sottoscrizione dello stesso, stabilendo l'inizio della gestione a partire dal 04/08/2023;

- che il controllo dei requisiti autocertificati in sede di gara ha prodotto esito positivo e quindi ai sensi dall'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione è diventata efficace, come da comunicazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del 25/10/2023;
- che con determinazione n.719 del 05/08/2023 della Responsabile del Settore Vita della Comunità si prendeva atto della determinazione n.874 del 19/10/2023 del I Settore dell'Unione Tresinaro Secchia e dell'aggiudicazione definitiva e intervenuta efficacia a favore di "A.C. Casalgrande A.S.D." della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo di Casalgrande, sito in Via Santa Rizza;
- che in data 09/04/2024 veniva sottoscritto il contratto tra il Comune di Casalgrande e l'associazione sportiva A.C. Casalgrande per la "CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASALGRANDE SITO IN VIA SANTA RIZZA" CIG. 98289409DF - rep. 10321, per un periodo di anni 3 con valenza dal 04/08/2023 al 03/08/2026, con eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 dal 04/08/2026 al 03/08/2028;
- che in data 22/05/2026 è stata inviata da parte di A.C. Casalgrande ASD la comunicazione volta a richiedere il rinnovo della concessione, regolarmente acquisita agli atti a prot. n. 9792;
- che con Delibera di Giunta n. 126 del 2026 è stata formalmente approvato il rinnovo della Concessione dell'impianto sportivo di Casalgrande sito in Via S.Rizza;
- che sono state effettivamente espletate da parte del Responsabile del Settore Vita della Comunità le attività di controllo circa il permanere dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, con esito favorevole alla stipula; fermo restando che l'eventuale accertamento della loro insussistenza, ove accertato successivamente alla sottoscrizione, costituirà causa di risoluzione del rapporto concessorio;
- che con Determinazione n. _____ del _____ si prendeva atto della Delibera di Giunta n. 126/2026 con la quale si approvava il rinnovo della Concessione dell'impianto sportivo di Casalgrande sito in Via S.Rizza, 15;
- che il Concessionario ha consegnato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto;
- che il valore stimato del rinnovo della Concessione è pari a € 156.848,75 considerato il rinnovo in oggetto del presente contratto per la durata di anni 2 dal periodo 04/08/2026 al 03/08/2026 comprensivo di eventuale proroga tecnica;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 – PREMESSA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2 – FINALITÀ ED OGGETTO

Il Comune di Casalgrande con la Concessione della gestione a terzi degli impianti sportivi in oggetto si pone l'obiettivo di perseguire le finalità previste dalla L.R. N° 8 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” e di quanto stabilito delle linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 49/2023. La finalità prioritaria è quella relativa la promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in particolare ai giovani dai 6 anni in su ed ai disabili. I criteri di fondo a cui si deve ispirare la gestione sono:

- a) ricercare la massima qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- b) garantire l'uso più aperto, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- c) mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
- d) mantenere in costante efficienza impianto e strutture prevedendo anche investimenti volti a migliorarle.

Il Comune, come sopra rappresentato, concede all'Associazione Sportiva Dilettantistica “A.C. CASALGRANDE” che, come sopra rappresentata, accetta il rinnovo della Concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Casalgrande, sito a Casalgrande, Via S. Rizza 15, individuato catastalmente al foglio 18 mapp. 435, 436, 450 e 458, (planimetria ALLEGATO A) ed in particolare, stante in:

- CAMPO A (105m x 65m)
campo da calcio in erba utilizzato per la disputa di partite ufficiali di campionato, precampionato e tornei sportivi, recintato, con impianto di irrigazione, n.4 torri faro da 6 fari ciascuna; Struttura adibita a tribuna con capienza fino a 199 persone e locali sottostanti.
Omologazione FIGC – Calcio a 11, fino alla categoria Eccellenza.
- CAMPO B (100m x 55m)
campo da calcio in erba utilizzato prevalentemente per allenamento, ma fruibile anche per la disputa di partite ufficiali di campionato, precampionato e tornei sportivi, recintato, con impianto di irrigazione, 6 torri faro da 3 fari ciascuna;

Omologazione FIGC – Calcio a 11, fino alla categoria Prima Categoria.

Parterre pubblico con capienza totale 199 persone.

- Anello asfaltato che circonda il campo;
- Struttura a due piani, comprendente locali ad uso uffici, bar, spogliatoi e servizi igienici;
- Ingresso esterno e locale biglietteria;
- Centrale termica (gas metano) ed impianto di illuminazione;

Per gestione si intende l'insieme delle operazioni che consentono agli impianti di funzionare ed erogare servizi, sulla base dei criteri di cui sopra, con particolare riferimento a:

- A) Campo da calcio A e Campo da calcio B;
- B) impianti di illuminazione e riscaldamento, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della struttura e tutte le attrezzature;
- C) manutenzione dell'area verde circostante come meglio indicata nella planimetria;

Gli impianti sportivi ed attrezzature sopra citati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, salvo interventi di cui ai successivi articoli.

Si precisa che per gestione e uso s'intende la gestione complessiva e funzionale degli impianti per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari.

Il Concessionario dovrà garantire il pieno e completo funzionamento dell'impianto, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi vigenti e disposizioni regolamentari in vigore, relative alla disciplina sportiva del calcio e sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale e all'offerta tecnica allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3 – DURATA

Il rinnovo della Concessione in oggetto avrà durata di anni 2, dal 04/08/2026 al 03/08/2028. Non è ammesso il rinnovo.

L'ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), secondo quanto previsto all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

È concesso il rinvio dei termini di scadenza della concessione, a fronte di nuove opere e migliorie effettuate dal concessionario, ai fini dell'ammortamento dei costi di realizzazione opere.

ART. 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Il Gestore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del Capitolato Speciale e del Piano di conduzione:
 - a) gestione dell'impianto sportivo (art. 12);
 - b) utilizzo impianto sportivo e programmazione (art. 13);
 - c) oneri di manutenzione ordinaria (art. 18).
 - d) risoluzione, recesso, cessazione, revoca, subentro (art. 25);
2. Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i servizi da espletare presso l'intero impianto, conformemente alle condizioni stabilite nel presente contratto e nei relativi allegati, nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi. Al Concessionario per lo svolgimento della propria attività, è riservato l'uso gratuito dell'impianto per un numero di ore pari al 90% delle ore utili (cioè che darebbero luogo ad entrate tariffarie, dalle 15 alle 22).
3. Il Concessionario potrà avvalersi delle seguenti entrate: proventi delle tariffe di utilizzo degli impianti; proventi delle attività che intenderà attivare in loco; proventi derivanti dalla realizzazione di corsi, eventi o gare; sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità;
4. Il Concessionario è tenuto ad applicare, per l'uso delle strutture e dell'impianto sportivo, le tariffe approvate dalla Giunta Comunale. La riscossione delle tariffe è effettuata dal Concessionario, il quale è tenuto ad emettere regolare relativa documentazione fiscale. Il Concessionario non può applicare esenzioni, riduzioni o aumenti se non espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
5. L'uso delle strutture e impianti sportivi è gratuito per le attività rivolte alle scuole così come per quelle concordate con l'Amministrazione Comunale.
6. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'ente entro il 31 luglio di ogni anno a redigere il consuntivo economico relativo alla gestione complessiva dell'impianto in oggetto, contenente la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute e una relazione dettagliata sulla gestione dell'impianto stesso.
7. Le utenze riferite all'impianto sportivo e il pagamento della tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti urbani dell'impianto sportivo sono a carico del Concessionario.

ART. 5 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l'Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della

stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario o dall'Amministrazione Comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Il Comune di Casalgrande è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso. A tal fine, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Speciale, il Gestore ha stipulato ed ha in corso polizza di assicurazione **n. 112063895 emessa da Allianz Assicurazioni – Ag. di Rubiera** – per la copertura dei rischi inerenti la concessione relativo alla responsabilità civile per danni a terzi (RCT) \valida sia per danni a cose che danni a persone, comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della Concessione nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

I massimali della polizza RCT/O devono avere un massimale non inferiore a

- per la garanzia RCT

€ 5.000.000,00 per sinistro,

€ 2.000.000,00 per persona,

€ 1.000.000,00 per danni a cose, sia per danni a cose che per danni a persone

- per la garanzia RCO

€ 2.000.000,00 per sinistro,

€ 1.000.000,00 per persona,

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il Concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a beni di terzi da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- l'estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;

- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura oggetto della Concessione;
- per danni riconducibili al Concessionario quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della Concessione (RC da committenza).

Il Concessionario risponde inoltre dei danni cagionati ai beni oggetto della Concessione, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Nel suo proprio interesse il Concessionario dovrà provvedere all'assicurazione per i danni al fabbricato e agli impianti tramite polizza Incendio "rischio Locativo" con un massimale non inferiore a 50.000 € .

Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da atti vandalici e dolosi ed eventi naturali, nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in Concessione.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario o portati nell'ambito della struttura oggetto di Concessione dal Concessionario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del Contratto.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Il Gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito. Qualora il Gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

ART 6 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.s.m.m.i.i, una garanzia definitiva di € 7.842,44 pari al 5% del valore del rinnovo della Concessione al netto dell'IVA, a mezzo fidejussione assicurativa emessa da Confance Assicurazioni, polizza n. 2405797 del 28/02/2024.

La garanzia definitiva è progressivamente:

1. aumentata in ragione degli eventuali anni di prolungamento del contratto per eventuali migliorie proposte;
2. svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, su richiesta.

Resta salvo per l'Amministrazione il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

ART 7 - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto di concessione anche parziale.

Il subappalto è ammesso nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 174 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'ufficio Sport competente eventuali, ulteriori e successivi subappalti, notificando i relativi contratti.

ART. 8 - PENALITÀ

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Casalgrande, a tutela delle disposizioni contenute nel presente contratto e qualora le stesse siano disattese con responsabilità del Concessionario, applicherà le seguenti penalità:

1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. qualora il Concessionario non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, nello spirito di quanto dichiarato in sede di candidatura della proposta, verrà applicata una penale fino ad Euro 1.000,00;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale del Concessionario verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Casalgrande.

Se il Concessionario, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che “chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale” deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione e il recesso della Concessione si fa riferimento al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e all'attuale normativa in vigore.

Per la natura dei servizi dati in Concessione, si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso posta elettronica certificata.

Si precisa altresì che in caso di recesso il Concessionario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all'Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente.

Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si applica quanto disposto dall'art. 176 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La Concessione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- a) mancato utilizzo degli spazi senza motivazione adeguata;
- b) arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- c) grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- d) alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- e) mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza;

- f) mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- g) frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- h) gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- i) gravi inadempienze rispetto a quanto previsto agli artt. 13 e 14;
- j) mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti;

Il contratto decadrà qualora il Concessionario cessasse l'attività o modificasse l'atto costitutivo ed esso non fosse più in conformità con i criteri stabiliti dall'art. 1 del presente contratto e dalla L.R. 8/2017.

ART 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell' art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, la ditta aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, Regolamento EU 679/2016, e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto di concessione verrà stipulato nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. nella forma dell'atto pubblico amministrativo in formato elettronico. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente affidamento sono a carico del concessionario.

Il presente contratto è esente da imposta di bollo, ai sensi della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, comma 646, in quanto A. C. Casalgrande è Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro riconosciuta dal Coni, come da dichiarazione depositata agli atti.

ART. 14 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Le parti fanno espresso rinvio per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, alle normative vigenti in materia.

E richiesto io Vice Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia, sull'equivalente di quattordici facciate intere, in formato uso bollo, e dieci righe fin qui , viene da me, Ufficiale Rogante, letto ai comparenti, che l'approvano e confermano, ed insieme a me lo sottoscrivono di seguito e negli allegati con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 11, comma 13, Decreto Legislativo n. 163/2006 e degli articoli 1, comma 1, lettera s) e 25, comma 2, Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Le parti dichiarano, la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione all'art. 1, comma 1, lettera f), Decreto Legislativo 82/2005 successive modifiche ed integrazioni.

p. IL COMUNE DI CASALGRANDE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VITA DELLA COMUNITÀ

DOTT.SSA MAMMI MARGHERITA

C.F. MMMMGH73C55I462X

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE di A.C. CASALGRANDE A.S.D.

MENOZZI PAOLO

C.F.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

IL VICE SEGRETARIO ROGANTE

DOTT. SSA CURTI JESSICA

C.F.: CRTJSC75S69H223L

CERTIFICATORE: INFOCERT

N. FIRMA: 00e0364c

SCADENZA: 17/04/2024

A.C. CASALGRANDE A.S.D.

OFFERTA TECNICA

1. QUALITA' DEL SOGGETTO

<u>1.1.1</u>	Organigramma della scrivente società: Presidente: Campioli Guido Vicepresidente: Bertani Sergio Segretario: Bertani Sergio Direttore generale: Menozzi Paolo Direttore sportivo: Bondi Francesco Responsabile settore scuola calcio: Guaiana Maurizio Responsabile allievi e Juniores: Giorgetti Marco.
<u>1.1.2</u>	Oltre agli incarichi societari di amministrazione ci sono: n. 2 - custodi giornalieri; n. 4 - dirigenti per il controllo durante gli allenamenti e l'attività agonistica; n. 2 -dirigenti addetti alla pulizia e disinfestazione degli spogliatoi e/o altri locali; n. 2 - dirigenti per la manutenzione dei campi e preparazione degli stessi per le gare; n. 3 -dirigenti e/o allenatori per ogni categoria iscritti a F.I.G.C.; n. 1 – Direttore generale; n. 1 – Direttore sportivo per la categoria 1° squadra e Juniores; n. 1 – Direttore sportivo per le categorie giovanili. Le nostre squadre sono seguite sia durante gli allenamenti che durante le gare dai dirigenti della nostra società, che da allenatori qualifica ISEF Scienze motorie, e in ogni caso con una qualificazione professionale maturata negli anni nell'ambito sportivo. Ci sarà la presenza nell'impianto di un custode con l'attestato BLSD.

<u>1.1.3</u>	Tuttavia l'esperienza della nostra società, da quando è nata nel 1964, con denominazione A.C. Casalgrande e GIAC Casalgrande, e matura sui campi da calcio, accompagnando in questi anni nella formazione dei nostri tecnici, nella gestione dei campi, nell'organizzazione di tornei e partecipazione ai campionati indetti da F.I.G.C. L'impianto, con la denominazione A.C. CASALGRANDE è gestito dal 1995. La denominazione A.C. CASALGRANDE a.s.d. prende il posto, nel 1995 della GIAC CASALGRANDE. Quando l'A.C. CASALGRANDE è stata costituita aveva 3 squadre: • 1 terza categoria, • 1 juniores, • 1 giovanissimi. Per rispondere alle esigenze della nostra comunità abbiamo ampliato il settore giovanile e "scuola calcio, arrivando a tutt'oggi ad avere 14 squadre.
---------------------	---

2. QUALITA' DEL PROGETTO DI GESTIONE

<u>2.1.1</u>	Durante la mattinata l'impianto è aperto dal: • lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, il sabato e domenica mattina per partite di campionato. Tutte le mattine l'apertura è libera ai cittadini di Casalgrande, da enti preposti per le fasce più deboli, dalle scuole per la preparazione dei giochi della gioventù e da gruppi spontanei o singoli cittadini. Nel pomeriggio l'impianto sarà aperto dal: • Lunedì alla domenica dalle ore 14.00 alle 22.00 per permettere lo svolgimento di tutte le attività sportive previste, e campionati federali, al termine delle quali l'impianto verrà chiuso. L'apertura e la chiusura degli impianti, sarà cura di un addetto della società e da un custode assunto a tale
---------------------	---

2.1.2	scopo i quali saranno presenti per tutta la durata di fruizione degli impianti. Inoltre provvederanno ad assicurare la presenza di tutti i materiali necessari, all'utilizzo dei servizi igienici con dispenser di carta, sapone antisettico e gel sanificazione per le mani. 1 Pulizia giornaliera nella struttura (spogliatoi, uffici, bagni) con uso di prodotti specifici; 2 uso di sistema di sanificazione settimanalmente (aree esterne, cortili e gradinate); 3 ogni fine manifestazione viene fatta una pulizia approfondita; 4 ogni volta che vengono chiusi gli impianti viene fatta una pulizia di sanificazione con attrezzature e personale specializzato. 5 Installazione di colonnine con disinfettante per mani non solo all'interno dei locali, ma anche all'esterno, nei pressi delle gradinate, vicino al bar dove ci si può disinfettare prima di prendere un caffè e nei pressi dei bagni per il pubblico che si trovano sotto le gradinate. • Oltre a quanto previsto attiveremo professionisti, (idraulici e elettricisti) a fare un sopralluogo con cadenza mensile per verificare il buon funzionamento degli impianti sportivi e dei locali come spogliatoi, bagni e uffici. • Per quanto riguarda una buona manutenzione delle attrezzature sportive il nostro custode è sempre presente per qualsiasi modifica e/o sostituzione necessaria alle attrezzature sportive come, cambio reti rotte, verniciatura porte, sostituzione ombreggiante ecc. • Sarà nostra cura installare un sistema di videosorveglianza negli spazi comuni come l'ingresso principale per una sicurezza generale. • Attiveremo un sistema di manutenzione dei campi, con controlli periodici da personale competente sia per impianti
---------------------	---

2.1.3	idraulici che semina campo A e campo B e aree verdi pertinenti; • Nei mesi di luglio e agosto quando i campi sono fermi, verrà fatta una concimazione e manutenzione dei terreni. La nostra società non ha lavoratori dipendenti, si organizza con il volontariato, dove ne fanno parte soggetti affetti da disabilità e soggetti svantaggiati. La nostra società crede fortemente che sport e volontariato siano strumenti fondamentali di inclusione sociale e integrazione.
---------------------	--

3 PIANO DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

3.1.1	A.C. CASALGRANDE A.S.D. intende proseguire e ampliare l'offerta con la creazione di corsi e/o attività specifiche ampliando il proprio organico introducendo figure specializzate per l'inclusione e assistenza dei soggetti fragili. L' utilizzo e la concessione di fasce orarie riservate a terzi, garantendo imparzialità e priorità delle associazioni e società sportive del comune di Casalgrande si svolgerà nel seguente modo: ▪ gli impianti saranno liberi tutte le mattine per le scuole, le associazioni del comune e liberi cittadini, con esclusione del sabato e domenica per campionati e/o manifestazioni. ▪ Le giornate di martedì e venerdì verranno riservate a terzi dalle ore 15.00 alle 17.00. ▪ Per eventuali altri spazi liberi pomeridiani e/o serali verranno concordati successivamente a programmazione avvenuta.
3.1.2	Per valorizzare al meglio l'impianto sportivo di due campi da calcio, gli allenamenti settimanali delle nostre squadre, saranno distribuiti in giorni e in orari tenendo conto delle esigenze delle varie età degli atleti. I campi saranno sempre aperti al mattino per i bambini delle scuole del nostro territorio per la preparazione dei giochi della gioventù, corsa campestre e atletica.

Calendario di utilizzo:

- 1° squadra cat. 1° - FIGC squadra con 25 calciatori (ca) martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19.00 alle ore 22.00 domenica dalle ore 14.00 alle 17.00;
- Cat, Juniores prov.le FIGC n. 2 squadre con 25 calciatori (ca) lunedì, giovedì dalle ore 19.00 alle 22.00 e sabato dalle ore 14.00 alle 17.00;
- Cat. Allievi 2007/08 n. 2 squadre con n. 48 giocatori (ca) martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18.00;
- Cat. Giovanissimi 2009/10 n. 2 squadre con 50 giocatori (ca), giovanissimi 2009 martedì, giovedì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, domenica dalle ore 17.00 alle 19.00; giovanissimi 2010 lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00 alle 19.00 e sabato dalle 14.00 alle 17.00;
- Cat. Esordienti 2011 n. 2 squadre con 50 giocatori (ca), lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e sabato pomeriggio tornei e/o campionato;
- Cat. Pulcini dall'anno 2013 al 2017 n. 5 squadre con 80 iscritti (ca), lunedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.00 e sabato pomeriggio tornei e/o campionato;

Al momento utilizzeremo questo calendario e ci riserviamo di aggiornarlo in base alle iscrizioni del nuovo anno sportivo 2023/2024.

Gli esordienti e i pulcini fanno parte della nostra "scuola calcio", al termine delle iscrizioni si provvederà a quantificare le diverse squadre per poter permettere, nel rispetto delle direttive F.I.G.C., a tutti i bambini di partecipare.

3.1.3

la nostra società continuerà il percorso intrapreso con i servizi sociali per organizzare incontri con i nostri adolescenti per affrontare le problematiche sociali. Durante il periodo di chiusura delle scuole e durante le mattinate i campi verranno utilizzati, insieme alla soc.

<u>3.1.4</u>	G:S:D: BOYS Casalgrande per organizzare alcune manifestazioni sportive per ragazzi speciali insieme ad altre realtà sportive del nostro comune come: calcetto, pallamano e continuerà a collaborare con i servizi sociali per l'inserimento nella nostra disciplina di ragazzi diversamente abili. La fascia oraria del mattino è sempre disponibile per le scuole del nostro territorio, le associazioni e i liberi cittadini per allenamenti vari. Durante il periodo di chiusura delle scuole i campi sono aperti al mattino su richiesta delle associazioni sportive del comune, come calcetto, pallamano ecc. per campi estivi. L'A.C. Casalgrande a.s.d. da anni collabora con i servizi sociali per l'inserimento di adolescenti con problematiche sociali con la presenza di figure specializzate, e collabora con i servizi sociali per l'inserimento nella nostra disciplina di ragazzi diversamente abili La nostra società organizza i seguenti tornei: 1. Torneo PAPERINO – memorial Aldo Franzoni – categoria Primi calci 2008 – partecipazione di 8 squadre; 2. Torneo Sciaboni, riservato alla categoria con età di 11 anni, con la partecipazione di 8 squadre; 3. Torneo “scuola calcio”, si disputerà nel mese di maggio con le squadre della scuola calcio; 4. “Palla, amicizia e solidarietà” quadrangolare di calcio A5 per adulti speciali; Prenderemo parte ai tornei che ci vengono proposti, onde poter partecipare con finalità non solo agonistiche ma anche la possibilità di incontri con realtà sportive calcistiche diverse per la formazione e socializzazione dei nostri tesserati, come: 1. Conad CUP; 2. Adriatic cooperation cup – Misano adriatico; 3. Torneo Cavazzoli; 4. Partecipazione ai tornei dei comuni limitrofi.
----------------------------	---

	Siamo disponibili a collaborare ad iniziative indette dall'amministrazione comunale come il "MOSA", festival ideato dai giovani per i giovani, e partecipare al progetto di formazione sportiva "insieme si cresce" (Milan academy), progetto Granata della Reggiana. In programma abbiamo nuovi tornei che metteremo in calendario il prossimo anno sportivo come: ▪ Torneo "Città di Casalgrande" categoria giovanissimi, per riprendere le edizioni fatte negli anni precedenti sospese alla 29° edizione; ▪ "Torneo delle frazioni" per una inclusione e partecipazione della cittadinanza. Infine saranno garantite all'amministrazione comunale n. 11 giornate all'anno ad uso gratuito.
--	--

4 MIGLIORIE GESTIONALI E STRUTTURALI

4.1.1	Per la gestione si intende investire la somma di 4.100,00 euro. Le migliorie gestionali e strutturali che la nostra società intende realizzare sono: 1- Installazione segnaletiche chiare per la gestione degli impianti contenenti tutte le regole da osservare; 2- Sostituzione dei porta carta igienica con dispenser di fogli al fine di evitare sperpero e atti di vandalismo; 3- Inserimento QRCode che fornirà sul dispositivo di ogni fruitore tutte le regole per assistere agli eventi sportivi; 4- Installazione di aree di ricarica per dispositivi; 5- Sostituzione delle lampade presenti nella struttura (uffici, spogliatoi, bagni ecc.) con led a basso consumo; 6- Rinnovo di punti per la raccolta differenziata con la creazione di un'area ecologica per la raccolta differenziata, circondata da vasi e piante per non deturpare l'area sportiva circostante;
--------------	--

	7- Realizzazione ed installazione di sistema di riprese streaming delle gare; 8- imbiancare area biglietteria; 9- Ideazione e installazione di nuovo impianto audio; 10-Imbiancatura delle pareti; 11-Installazione di un sistema di filtraggio dell'acqua per osmosi o micro filtri per gli atleti al fine di ridurre nil consumo di plastica; 12-Installazione di una macchina del ghiaccio per la società; 13-Ampliamento del sistema di igienizzazione delle mani con dosatori automatici sia per il pubblico che per atleti. La scrivente società, al fine di ampliare l'attività sportiva e motoria in essere intende sviluppare: a. Ampliare il proprio organico e introducendo nuove figure come: - Addetto alla sorveglianza, che verrà individuato tra i nostri volontari; - Personale specializzato per la pratica psicomotoria che possono riguardare il singolo atleta o piccoli gruppi, per offrire esperienze di gioco sensoriali e motorie. b. Avviamento al calcio "Primi passi" dedicando ai bambini/e compresi tra i 4 e i 5 anni spazi gratuiti per promuovere il calcio, con particolare attenzione alle bambine, al fine di dare vita a corsi specifici alle stesse dedicate; c. Eventi dedicati a calcio speciale al fine di consentire ai ragazzi con disabilità l'esercizio dell'attività sportiva; d. Progetti di sostenibilità alle famiglie con difficoltà quali, gratuità all'iscrizione della stagione agonistica e del materiale sportivo dell'atleta.
--	--



COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

UFFICIO TECNICO COMUNALE

SCHEMA DEL PIANO DI CONDUZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DA CALCIO DI CASALGRANDE

Il Concessionario al fine di assicurare la perfetta, regolare e completa efficienza degli impianti e delle attrezzature, relativamente la conduzione tecnico-sportiva dell'impianto, provvede di concerto e in subordine agli accordi con l'Amministrazione Comunale, alla seguente **manutenzione ordinaria programmata e alle seguenti altre incombenze, da effettuarsi con personale specializzato**, come da obblighi di legge:

Manutenzione ordinaria riparativa da eseguire secondo i disposti della convenzione:

- riparazione degli impianti elettrici, di illuminazione, idrici, igienico-sanitari, arredi e attrezzature, con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e in conformità delle normative vigenti durante il periodo contrattuale; in generale, esecuzione delle piccole riparazioni;
- riparazione con eventuali rinnovi e sostituzione dei componenti delle maniglie e serrature deteriorate;
- sostituzione delle lampade di emergenza con relativo soccorritore;
- riparazione delle reti e delle recinzioni;
- pulizia di tribune e bagni pubblici;
- trattamenti protettivi e verniciatura di serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;
- riparazioni dei rivestimenti e pavimenti dell'impianto mediante appositi prodotti;
- sostituzione dei vetri danneggiati;
- pulizia e riparazione delle canalizzazioni, manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- riverniciature, sostituzioni e riparazioni dei danni causati da eventi vandalici, di teppismo e di deterioramento che si dovessero verificare, da effettuarsi tempestivamente dal termine dal rilevamento;
- mantenere in perfetta efficienza e conforme alla normativa antinfortunistica l'attrezzatura

necessaria per il corretto svolgimento delle attività oggetto della convenzione;

- manutenzione periodica del manto erboso, compresa l'irrigazione e autoclave, il trattamento del manto con sementi, aggiunta di sabbia o altre sostanze idonee a mantenere il fondo di gioco in condizioni ottimali;
- sfalcio periodico del terreno di gioco mantenendolo costantemente agibile per le attività calcistiche;
- sfalcio e decespugliamento delle aree verdi di pertinenza dell'impianto, oltre a quelle prettamente di gioco;
- avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;
- rimozione della neve dagli accessi e uscite dell'impianto;

Controlli periodici e sistematici di:

- funzionalità di tutte le attrezzature e degli arredi assegnati, con particolare attenzione ai defibrillatori (piastre e batterie);
- efficienza periodica del funzionamento degli estintori;
- verifica degli impianti antincendio con ditte specializzate e tenuta di apposito registro antincendio conformemente alla normativa vigente, manutenzione ordinaria delle suddette attrezzature con sostituzione delle parti rotte ed ammalorate per garantirne il corretto funzionamento ordinario. Controllo delle vie di fuga, con particolare riguardo ai percorsi e dispositivi relativi alle persone con disabilità;
- verifica che gli ingressi e le uscite rimangano sempre liberi da ostacoli;
- verifica degli impianti di messa a terra;
- delle lampade di emergenza e relativo soccorritore;
- degli impianti elettrici e relativi quadri di cablaggio;
- degli apparecchi illuminanti esterni e relative torri-faro;
- efficienza di scarichi e di rubinetti, ecc;
- tutte le cerniere delle porte interne;
- ingressi di accesso e uscite di sicurezza;
- fissaggio dei battiscopa e cornici delle porte;
- fissaggio delle mattonelle del pavimento e/o rivestimento ;
- segnaletiche di percorso all'interno dell'impianto;
- canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;
- piano di emergenza ed evacuazione;

- funzionalità del sistema di irrigazione;
- delle reti e delle recinzioni;
- attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori del complesso sportivo comunale, attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva e specialistica.

Il Concessionario deve inoltre:

- gestire il servizio di custodia e pulizie sulle strutture e sugli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e termici;
- curare la pulizia dei locali utilizzati in modo tale da mantenerli in condizioni dignitose. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive ed include la fornitura di tutte le attrezzature necessarie alla pulizia ed al mantenimento in efficienza dei locali, dei bagni e degli spogliatoi;
- mantenere costantemente libere le entrate e le uscite degli impianti da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto e defluire senza ostacoli;
- agevolare gli interventi di assistenza medica nei casi di urgenza e facilitare le operazioni di soccorso. Il Comune di Casalgrande si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per danni o lesioni temporanee o permanenti lamentati dai frequentatori del complesso sportivo;
- consegnare gli ambienti (spogliatoi, corridoi, atri, ecc.) dopo ogni utilizzo in condizioni idonee all'uso da parte di terzi. Particolare riferimento sarà prestato alle incombenze relative all'igienicità da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte e promosse presso l'impianto;
- provvedere all'apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli attrezzi;
- sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- predisporre il piano di gestione dell'emergenza ai sensi del DM 10/03/98, nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed assumersi ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e successive modificazioni. A tale scopo, il legale rappresentante del soggetto affidatario assume le funzioni di "datore di lavoro".

– GU serie generale n. 187 del 11/08/2016 (disciplina dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla destinazione e utilizzo di defibrillatori) in attuazione dell'art. 7, comma 11, della legge 189 del 8/11/2012 sulla salute pubblica nonché alla normativa regionale di riferimento. A tale scopo, negli impianti utilizzati anche da terzi, il Concessionario può rendere disponibile l'utilizzo del defibrillatore in dotazione previo accordo scritto sulle modalità d'uso;

- garantire libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione, ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti;

- osservare e far garantire l'osservanza da parte degli utilizzatori dell'impianto per singole manifestazioni o per calendari di manifestazioni, di tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale contenute nelle autorizzazioni di vario genere, attinenti il corretto uso degli impianti, la gestione della sicurezza degli utenti e, dove previsto, del pubblico seguendo le modalità e le procedure impartite nonché quelle in vigore;

- tracciare le signature di gioco;

- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando, per la carta, per la plastica, il vetro e l'alluminio gli appositi cassonetti messi a disposizione dall'Ente gestore della raccolta dei rifiuti e dotarsi di piccoli contenitori da dislocare all'interno dell'impianto;

- organizzare la gestione in forme idonee al contenimento dei consumi energetici;

- segnalare tempestivamente ai competenti uffici del Comune di Casalgrande eventuali danni alle strutture ed agli impianti.

La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.

Il Concessionario dovrà inoltre consentire l'accesso all'area per l'esecuzione di interventi di sistemazione o di manutenzione straordinaria di impianti o manufatti (quali lampioni, pozzetti, segnaletica, ecc...) a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico.

Sono di competenza del Concessionario le spese relative a:

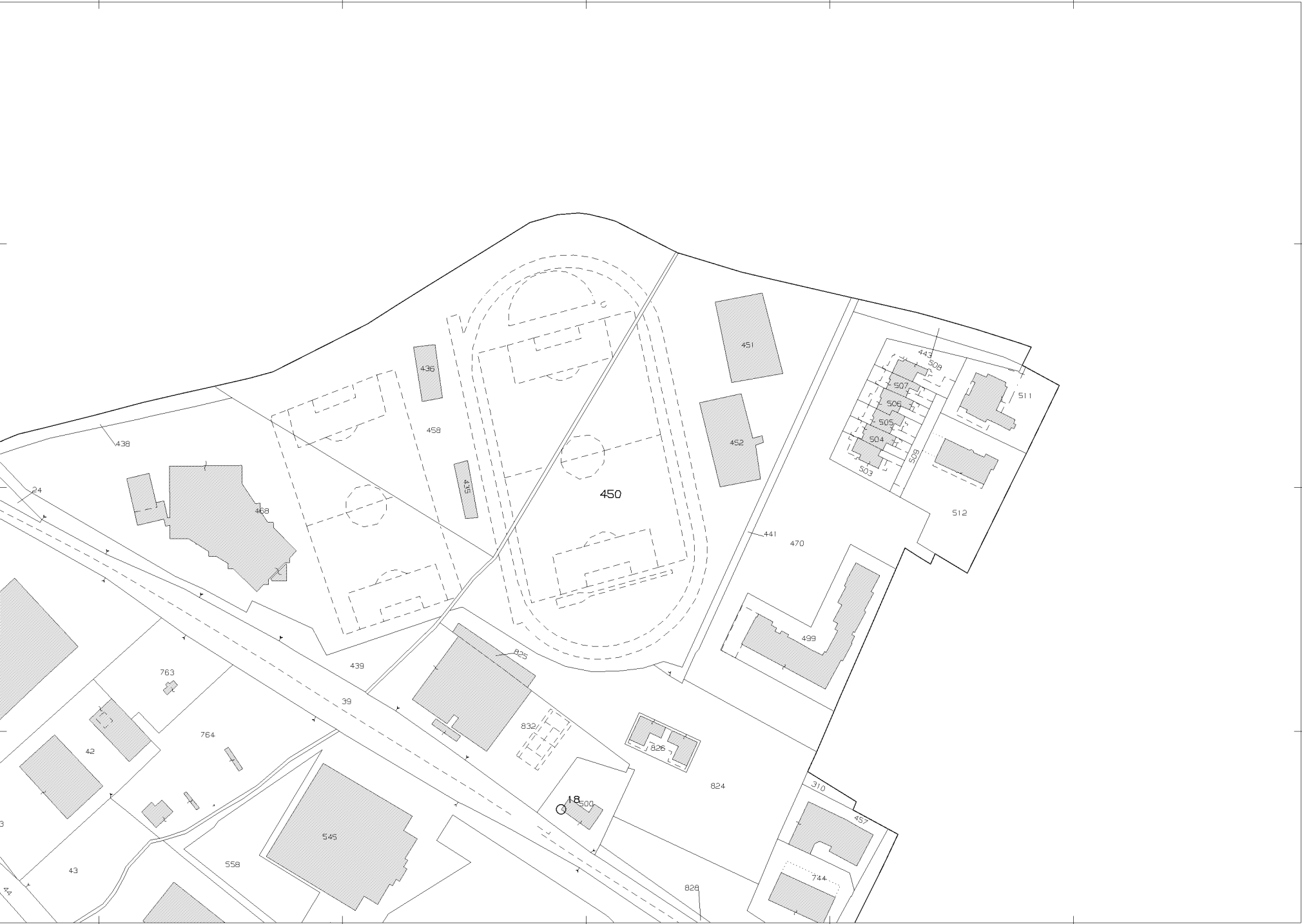
- acquisto materiali per l'igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;

- servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria comprese le dotazioni di cui al citato art. 7, comma 11 della Legge n.189 del 8/11/2012 in materia di sanità e tutela della salute, compresa la dotazione, l'uso e relativa abilitazione all'uso del defibrillatore);

- pulizia dei locali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria vigente ed osservanza di tutti i protocolli e norme in materia igienico sanitaria e situazioni di rischio pandemico;
- gestione del servizio telefonico (cellulare/postazione fissa/internet) per assicurare il collegamento con le emergenze e gli uffici durante gli utilizzi di contratto;
- gestione e presa in carico di tutte le utenze necessarie al funzionamento (es. acqua, luce, gas).

Il concessionario dovrà riportare tutte le operazioni di manutenzione effettuata nell'apposito Registro delle manutenzioni, il quale dovrà sempre essere esibito su richiesta dei tecnici Comunali.

Nell'ipotesi di modifiche strutturali e/o dotazioni all'impianto nonché di sostituzione o installazione di nuovi o diversi impianti tecnologici, il presente piano verrà aggiornato dal Comune. Il Piano così aggiornato verrà consegnato al gestore, che sarà tenuto alla sua piena osservanza.



Comune: (RE) CASALGRANDE
Foglio: 18
Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri
Protocollo pratica T119176/2021
11-Ott-2021 11:11:5